

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1364/2011 DELLA COMMISSIONE**del 19 dicembre 2011****recante approvazione delle modifiche non secondarie del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Speck Alto Adige / Südtiroler Markenspeck / Südtiroler Speck (IGP)]**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha esaminato la domanda dell'Italia relativa all'approvazione di modifiche di elementi del disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Speck Alto Adige» / «Südtiroler Markenspeck» / «Südtiroler Speck», registrata con il regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione ⁽²⁾.
- (2) Trattandosi di modifiche non secondarie ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, la

Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, secondo quanto disposto dall'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del suddetto regolamento ⁽³⁾. Poiché non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, le modifiche devono essere approvate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le modifiche del disciplinare pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* concernenti la denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento sono approvate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2011

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Dacian CIOLOȘ
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1.

⁽³⁾ GU C 119 del 16.4.2011, pag. 19.

ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:

Classe 1.2. Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati, ecc.)

ITALIA

Speck Alto Adige / Südtiroler Markenspeck / Südtiroler Speck (IGP)
